



COMUNE DI PLODIO

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29

Oggetto: Approvazione del regolamento comunale per la disciplina dell'interpello.

L'anno **Duemilasedici** Addì **Ventitre** del mese di **Giugno**

alle ore 21.00, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

| N. ord. | COGNOME E NOME | PRES. | ASS. |
|---------|-------------------|-------------|------|
| 1 | BADANO | GABRIELE | X |
| 2 | BERGERO | FLAVIO | X |
| 3 | COSTA | GESSICA | X |
| 4 | PELLEGRINO | GRAZIANO | X |
| 5 | PANELLI | ITALO | X |
| 6 | PRANDO | CARME MARIA | X |
| 7 | MACCIO' | SABRINA | X |
| 8 | SANTORO | IVANA | X |
| 9 | CAVIGLIA | MATTEO | X |
| 10 | CAPPA | ANTONIO | X |
| 11 | INCORVAIA | GIO LUCAS | X |
| | | Totale n. | 8 |
| | | | 3 |

Partecipa il Dott. Sandro AGNELLI, Segretario Comunale.

Il Sig. BADANO Gabriele, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'INTERPELLO"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

L'art. 6, comma 6 della legge 11 marzo 2014, n. 231, ha delegato il Governo ad introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantire una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri. In attuazione della delega è stato emanato il d.lgs. n. 156 del 2015, recante *"Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario"*, che è intervenuto a modificare la disciplina dell'interpello prevista dall'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000).

Dal 1° gennaio 2016, pertanto, la disciplina dell'interpello risulta regolata dal novellato art. 11 dello Statuto appena citato e da altre disposizioni del d.lgs. n. 156 del 2015 ed in particolare: dall' articolo 2 (legittimazione e presupposti), 3 (contenuto delle istanze), 4 (istruttoria dell'interpello), 5 (inammissibilità delle istanze) e 6 (coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso).

Si precisa tuttavia che il nuovo quadro normativo prevede diverse tipologie di interpello, non tutte applicabili ai tributi comunali:

- **interpello ordinario**: riguarda l'applicazione delle disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza; l'interpello ordinario è applicabile ai tributi comunali;

- **interpello probatorio**: riguarda la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti, come ad esempio le istanze presentate dalle società "non operative" (articolo 30 della legge 724 del 1994); l'interpello probatorio nei fatti è inapplicabile ai tributi comunali;

- **interpello antiabuso**: riguarda l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie con riferimento a qualsiasi settore impositivo; l'interpello antiabuso è applicabile ai tributi comunali (2);

- **interpello disapplicativo**: riguarda la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi; l'interpello disapplicativo è inapplicabile ai tributi comunali.

L'art. 12 del d.lgs. n. 156 del 2015 prevede che le disposizioni recate dal decreto, salve alcune ipotesi espressamente richiamate, entrano in vigore il 1° gennaio 2016. L'art. 8, co. 3 del decreto dispone che *«Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal presente Titolo I»*

L'art. 8, comma 4, reca una disposizione transitoria, applicabile solo alle Agenzie fiscali, in base alla quale fino all'emanazione dei provvedimenti dei Direttori delle Agenzie restano applicabili le disposizioni procedurali in vigore al momento della presentazione dell'istanza.

Con riferimento agli enti locali, non è stata prevista analoga disposizione, pertanto nelle more dell'attuazione di quanto previsto non è possibile applicare in via transitoria il precedente regolamento che ogni ente avrebbe dovuto adottare in base a quanto disposto dall'art. 1, co. 4 della legge n. 2012 del 2000.

Pertanto, nelle more dell'aggiornamento del regolamento comunale sul diritto di interpello, fatte salve le norme procedurali non in contrasto con il nuovo quadro normativo, le modifiche recate dal d.lgs. n. 156 del 2015 sono applicabili ai tributi locali già dal 1° gennaio 2016, e ciò ovviamente anche nell'ipotesi in cui il Comune non abbia mai approvato un proprio regolamento sul diritto di interpello.

Per quanto riguarda il termine di approvazione, trattandosi di regolamento procedurale e di adeguamento a norme di legge non si applica il termine del 30 aprile 2016 (in quanto termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione), ovvero quello attualmente previsto per l'adozione delle delibere tributarie. Nel rispetto del termine previsto nell'art. 8, co. 3 del D.lgs. n. 156 del 2016, l'approvazione del regolamento dovrà avvenire entro il 1° luglio 2016, fermo restando che superato tale termine trovano comunque applicazione, anche in assenza di regolamento comunale, le disposizioni di legge.

Visto l'art. 52 del D.Lvo 15.12.97 n. 446 inerente la potestà regolamentare dei Comuni;

Visto l'art. 11 della Legge 27.07.00 n. 212 portante disposizioni in materia di interpello del contribuente deve considerarsi applicabile anche agli Enti Locali;

Visto il D.Lvo 24.09.15 n. 156;

Visto il D.Lvo 18.08.00 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto pertanto di doversi dotare di un Regolamento che possa fissare le regole di carattere procedurale che consentano, al contribuente interessato, di conoscere le modalità con le quali indirizzare un'istanza finalizzata ad individuare il corretto comportamento che deve essere seguito qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e contribuente medesimo;

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto dall'Ufficio Tributi e ritenuto conforme alle esigenze del Comune di Plodio;

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lvo 267/2000 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lvo 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi;

Sentito l'intervento del consigliere comunale Prando Carme Maria che relaziona sull'argomento ribadendo che il presente regolamento stabilisce una procedura amministrativa per la quale il contribuente ha possibilità di fare valere un suo diritto alla informazione ed alla assistenza nella determinazione dell'ammontare del tributo qualora abbia seri e giustificati motivi sulla sua applicazione. Il regolamento costituisce una garanzia per la correttezza delle procedure tributarie dell'Ente a favore della cittadinanza nonché un valido esempio di trasparenza nella macchina amministrativa comunale. Con tale motivazione esorto i colleghi consiglieri comunali a votare per la sua approvazione.

Con voti unanimi espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Istituto dell'Interpello allegato alla presente deliberazione facendone parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lvo 446/1997;
3. Di dare atto che l'allegato Regolamento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Successivamente il Consiglio Comunale riconosciuta l'urgenza di provvedere in quanto le disposizioni incidono immediatamente sui diritti dei contribuenti;

Con la presente votazione:

Ad unanimità di voti espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000.

Comune di Plodio
Provincia di SAVONA

**Regolamento per la disciplina
dell'istituto dell'interpello**

**Approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 29 del
23/6/16**

Indice

| | |
|---|---|
| Articolo 1 – Oggetto | 3 |
| Articolo 2 – Fattispecie | 3 |
| Articolo 3 – Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza | 3 |
| Articolo 4 – Contenuto dell'istanza | 3 |
| Articolo 5 – Effetti della presentazione dell'istanza | 4 |
| Articolo 6 – Risposta | 4 |
| Articolo 7 – Effetti della risposta | 5 |
| Articolo 8 – Inammissibilità dell'istanza | 5 |
| Articolo 9 – Impugnabilità della risposta | 6 |
| Articolo 10 – Norma di rinvio | 6 |
| Articolo 11 – Abrogazioni | 6 |
| Articolo 12 – Entrata in vigore | 6 |

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento è formulato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e disciplina il diritto di interpello dei contribuenti dei tributi comunali.

Articolo 2

Fattispecie

1. Il contribuente può interpellare l'Ufficio Entrate – Tributi del Comune di Plodio per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie.

Articolo 3

Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza

1. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente ovvero dal soggetto che è obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dello stesso ovvero è tenuto insieme con questi o in suo luogo all'adempimento dell'obbligazione tributaria.

2. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero per l'effettuazione del versamento con riferimento alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. A tal fine, non rileva il termine entro il quale il Comune deve rendere la propria risposta.

3. L'istanza di interpello deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo pec all'indirizzo: comune.plodio.sv@pec.it;
- b) con consegna al protocollo generale dell'Ente, ubicato in loc. Chiesa, 17043 – Plodio (SV);

- c) *a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Comune di Plodio, loc. Chiesa, 17043 – Plodio (SV).*

Articolo 4

Contenuto dell'istanza

1. *L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto all'interpello e deve contenere:*

- a) *i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;*
- b) *la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;*
- c) *le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;*
- d) *l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;*
- e) *l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione e deve essere comunicata la risposta;*
- f) *la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.*

2. *All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.*

Articolo 5

Effetti della presentazione dell'istanza

1. *La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.*

Articolo 6

Risposta

- 1. Il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce formula la propria risposta entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.*
- 2. La risposta all'istanza di interpello deve essere scritta e motivata.*
- 3. Per le questioni particolarmente complesse, il funzionario responsabile del tributo, nel termine previsto per la risposta, può acquisire pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.*
- 4. Nei casi diversi da quelli di cui al successivo articolo 8 in ipotesi di carenza dell'istanza dei requisiti di cui al precedente articolo 4, il funzionario responsabile del tributo invita il contribuente a regolarizzarla entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ente. I termini per la risposta, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.*
- 5. Quando non è possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati, il funzionario responsabile del tributo richiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso la risposta è resa entro 60 giorni dalla ricezione da parte del Comune della documentazione integrativa prodotta dal contribuente. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 1 anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti.*

Articolo 7

Effetti della risposta

- 1. La risposta non vincola il contribuente.*
- 2. La risposta vincola il Comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.*
- 3. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è nullo. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune; in quest'ultimo caso, la nuova soluzione interpretativa è valida esclusivamente per i comportamenti dell'istante successivi al ricevimento della rettifica del Comune.*

4. In caso di mancata risposta nei termini di cui al precedente articolo 6, si intende che il Comune concorda con l'interpretazione fornita dal contribuente.

Articolo 8

Inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza di interpello è inammissibile se:

- a) è priva dei dati identificativi dell'istante;
- b) manca la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- c) non è presentata prima della scadenza degli obblighi tributari;
- d) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie;
- e) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto una risposta, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- f) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- g) il contribuente, invitato a integrare l'istanza che si assume carente, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 9

Impugnabilità della risposta

1. La risposta all'istanza di interpello non è impugnabile.

Articolo 10

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Articolo 11

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. *Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.*

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BADANO Gabriele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Agnelli Dr. Sandro

I PARERI SONO INDICATI SULL'ORIGINALE DELL'ATTO

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale di deliberazione è pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal

Per rimanervi affisso per 15 gg. consecutivi fino al

PLODIO, addì

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
ONICETO Maurizio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

PLODIO, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Agnelli Dr. Sandro

Certificazione di copia conforme all'originale

Si certifica che la presente copia di deliberazione, in carta libera ad uso amministrativo, è conforme all'originale depositato agli atti d'Ufficio.

PLODIO, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Agnelli Dr. Sandro

